

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
AGRIGENTO

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nr.20 del 15/09/2023

Redatta su iniziativa: **DEL PRESIDENTE** **D'UFFICIO**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI - Art.52 comma 1 bis del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dal D.L. n.80/2021, convertito con L. n.113/2021.

COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA		P/A
GUELI DOMENICO	PRESIDENTE		
LA ROCCA MARGHERITA	VICE PRESIDENTE		
MICCICHÉ FRANCESCO	CONSIGLIERE		
CORBO VINCENZO	CONSIGLIERE		
CASTELLINO STEFANO	CONSIGLIERE		
CINÁ MILKO	CONSIGLIERE		
TERMINE FABIO	CONSIGLIERE		

PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO CHE

-in data 12 aprile 2016 con deliberazione n. 1, preso atto della costituzione dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento si è insediata l'Assemblea Territoriale Idrica AG9 di Agrigento;

-in data 25.01.2017 è stata avviata l'operatività funzionale dell'Assemblea Territoriale Idrica esercitante le funzioni già attribuite alla Autorità d'Ambito Territoriale di Agrigento (Circolare regionale n.7394 del 22.11.2016, atto di indirizzo);

- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato adottato giusta deliberazione n.2 del 25.01.2001 del Consorzio di Ambito, a cui l'ATI è subentrata;

VISTI

-il D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con Legge n. 113 del 6 agosto 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionale all'attuazione del PNRR;

-l'art.52 comma 1 bis del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, come modificato dall'art. 3 comma 1 D.L. 9 giugno 2021 n.80, che testualmente recita: "*Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio*

ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. (...).

PRESO ATTO CHE

-in attuazione della normativa sopra esposta, l'Amministrazione provvede nei limiti delle risorse destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente e all'assegnazione dei posti sulla base dei fabbisogni di Settore.

-il sistema di progressione verticale si basa su una verifica delle competenze e delle capacità ritenute necessarie per svolgere le attività di una diversa qualifica professionale, corrispondente all'inquadramento nella categoria immediatamente superiore;

-i criteri di valutazione dei candidati alla progressione tra le aree devono essere regolamentati per essere specificati in funzione del profilo professionale interessato che necessita ai fabbisogni dell'Ente;

-le categorie indicate dal sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. Funzioni Locali del 31/03/1999 sono sostituite dalle aree indicate dal sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. Funzioni Locali triennio 2019/2021 del 16/11/2022;

RITENUTO

-di provvedere a stabilire le modalità di svolgimento delle selezioni, i requisiti di partecipazione ed i criteri di valutazione comparativa dei vari dipendenti che ne prenderanno parte;

-necessario che l'Ente adotti il regolamento per le progressioni verticali;

CONSIDERATO che la proposta di regolamento per le progressioni verticali di che trattasi è stata redatta ai sensi della normativa sopra richiamata;

RITENUTO

-di approvare l'allegato "Regolamento per le progressioni verticali" secondo il dispositivo di cui all'art.52 co 1 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. n.80/2021, convertito con L. n.113/2021;

VISTI

-il D. Lgs. 165/2001

-D.L. n.80/2021

-L. n. 113 del 6 agosto 2021

-la L.R. n.19 del 11.08.2015;

-lo Statuto dell'ATI

-il CCNL Funzioni Locali 2019/2021

Preso atto che il presente atto non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

per quanto sopra

SI PROPONE

DI APPROVARE l'allegato "Regolamento per le progressioni verticali" redatto ai sensi dell'art. 52 co 1 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. n.80/2021, convertito con L. n.113/2021;

DI DARE ATTO che il "Regolamento per le progressioni verticali" potrà essere adeguato alle eventuali disposizioni legislative, pronunce e pareri emanati da Enti sovraordinati (MEF, DEP, Corte dei Conti, etc.) ad orientamenti applicativi dell'ARAN, dell'ANCI ed ai nuovi CCNL Comparto Funzioni Locali;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del TUEL n.267/2000 e s.m.i.

DI PUBBLICARE l'allegato "Regolamento per le progressioni verticali" all'Albo pretorio dell'ATI AG9 e nella Sezione "Amministrazione trasparente".

DI COMUNICARE alle RSU ed alle OO.SS. territoriali, nonché alle Segreterie provinciali e regionali CGIL, CISL, UIL l'allegato "Regolamento per le progressioni verticali".


Il DIRETTORE GENERALE
Ing. Enzo Greco Lucchina

Si dà atto che il Consiglio Direttivo si svolge in modalità in modalità mista (in presenza e in videoconferenza - accesso sulla piattaforma Zoom).

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la superiore proposta di delibera

RITENUTO di dovere apportare le modifiche introdotte, come da verbale di seduta.

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi del TUEL;

RITENUTA la necessità di provvedere in merito, fatta propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Con votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato "Regolamento per le progressioni verticali", redatto ai sensi dell'art. 52 co 1 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. n.80/2021, convertito con L. n.113/2021, con le modifiche introdotte in seduta.


DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, co 4 del TUEL n.267/2000 e s.m.i. per potere dare seguito alle procedure di selezione delle progressioni verticali riservate al personale interno dell'Ente.

DI PUBBLICARE l'allegato "Regolamento per le progressioni verticali" all'Albo pretorio dell'ATI AG9 e nella Sezione "Amministrazione trasparente".

DI TRASMETTERE alle RSU ed alle OO.SS. territoriali, nonché alle Segreterie provinciali e regionali CGIL, CISL, UIL l'allegato "Regolamento per le progressioni verticali".

IL PRESIDENTE
Arch. Domenico Gueli





**ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
ATO 9 - AGRIGENTO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE PROGRESSIONI VERTICALI**

Adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 15.09.2023



**PROGRESSIONI VERTICALI
(IN ATTUAZIONE DELL'ART. 52 COMMA 1-bis, D. LGS. N. 165/2001 COME
MODIFICATO DAL D.L. n.80/2021 CONVERTITO CON L.n.113/2021)**

Sommario

ART. 1	DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
ART. 2	REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE.....	1
ART. 3	AVVISO DI SELEZIONE.....	3
ART. 4	PROCEDURA COMPARATIVA.....	4
ART. 5	COMMISSIONE ESAMINATRICE	7
ART. 6	FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA.....	7
ART. 7	TRATTAMENTO ECONOMICO.....	8
ART. 8	NORME TRANSITORIE E FINALI.....	8
ART. 9	RINVIO.....	8

Art. I Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle procedure selettive comparative per le progressioni tra aree/categorie diverse del personale dipendente dell'ATI AG9 di Agrigento, d'ora in avanti denominate "progressioni verticali", in attuazione dell'art.52, comma I *bis* del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dal D.L. n.80/2021, convertito, con modificazioni, con Legge n.113/2021.

Le categorie sono quelle indicate dal sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 31/03/1999 che verranno sostituite dalle aree di cui al CCNL delle Funzioni Locali 2019/2021.

Le aree sono quelle indicate dal sistema di classificazione di cui al C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021 del 16/11/2022 che, ai sensi dell'art. 13, comma I del medesimo CCNL 2019/2021 entrato in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 16/11/2022.

Le progressioni tra aree/categorie consentono il passaggio dall'area/categoria di appartenenza a quella immediatamente superiore dei dipendenti di ruolo dell'Amministrazione in un'ottica di sviluppo professionale, fatta salva una quota di almeno il cinquanta per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno. Il sistema di progressione verticale si basa su una verifica delle competenze e delle capacità ritenute necessarie per svolgere le attività di una diversa qualifica professionale, corrispondente all'inquadramento nell'area immediatamente superiore.

L'Ente provvede all'assegnazione dei posti di progressione verticale all'interno della struttura organizzativa sulla base dei fabbisogni di settore.

Le progressioni de qua possono essere attivate per il tramite di un duplice binario, previsto rispettivamente dall'art. 13 (procedura transitoria) e dall'art. 15 (procedura a regime) del CCNL Funzioni ed EE.LL. sottoscritto in data 16 novembre 2022 per il triennio 2019 – 2021.

Art. 2 Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare alle procedure per la progressione verticale innanzi detta esclusivamente i dipendenti dell'ATI AG9 di Agrigento assunti a tempo indeterminato in servizio al momento della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande ed inquadrati nell'area immediatamente inferiore a quella correlata al profilo oggetto di selezione da almeno tre anni.

I partecipanti non devono avere riportato provvedimenti disciplinari, superiori al rimprovero verbale, nei cinque anni anteriori al termine di scadenza per la presentazione della domanda.

Possono partecipare alle procedure per la progressione verticale i dipendenti che abbiano conseguito una valutazione positiva negli ultimi tre anni di servizio o comunque nelle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico quando non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio.

I titoli di studio e professionali richiesti per la partecipazione alle procedure di progressione verticale sono i seguenti:

1. diploma di scuola secondaria di primo grado, per i dipendenti inquadrati nell'Area Operatori che vogliono partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere all'Area Operatori Esperti;
2. diploma di scuola secondaria di secondo grado, per i dipendenti inquadrati nell'Area Operatori Esperti che vogliono partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere all'Area degli Istruttori;
3. diploma di laurea del previgente ordinamento universitario, laurea triennale, laurea specialistica o laurea magistrale, per i dipendenti inquadrati nell'area degli istruttori che vogliono partecipare alle procedure di progressione verticale per accedere all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

I titoli di studio posseduti devono essere attinenti al profilo oggetto della procedura di selezione comparativa, come specificamente individuati dal singolo avviso di selezione.

Per alcuni particolari profili, in relazione alla specificità del contenuto in termini di mansioni svolte ovvero al

carattere tecnico-professionale delle competenze necessarie, può essere richiesto il possesso di un determinato titolo ulteriore.

Art. 3 Avviso di selezione

Gli avvisi di selezione, predisposti dal dirigente dell'Ufficio del Personale, sono pubblicati per la durata di almeno quindici giorni sul sito web istituzionale dell'Ente e ne viene data comunicazione a tutti i dipendenti, nonché alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del C.C.N.L. vigente.

È fatta salva la possibilità dell'Ente di adottare atto motivato di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione dopo la scadenza dell'avviso originario. Il provvedimento di riapertura dei termini deve essere pubblicato con le medesime modalità dell'avviso. Restano ferme le domande già presentate, con possibilità di integrazione dei documenti richiesti.

L'Amministrazione può revocare la selezione quando l'interesse pubblico lo richiama. Dell'avvenuta revoca dovrà darsi comunicazione tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 4 Procedura comparativa

Per l'accertamento dell'idoneità dei candidati alla progressione all'area superiore, l'avviso di indizione della procedura comparativa deve prevedere l'attribuzione di punteggi per ciascuno degli elementi di valutazione di seguito indicati, fino al raggiungimento di un totale massimo possibile di punti 100:

- I. la performance positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio (media), intendendosi per tale quella con punteggio non inferiore a 60/100 definito dal sistema di valutazione, con attribuzione di un punteggio **massimo di 30 punti**, nel triennio, come da tabella sottostante:

Valutazione <i>performance (media triennio)</i>	Punteggio (max 30)
96-100	30
91 - 95	25
86 - 90	20
80 - 85	16
70 - 79	12
60 - 69	10

2. il possesso di titoli di studio e titoli ulteriori a quelli previsti per l'accesso all'area, attinenti al profilo oggetto di selezione. Per ciascuna delle voci di cui al presente numero è attribuito un punteggio come da elenco sottostante, per un totale **massimo complessivo di 25 punti** per ogni singola procedura:

TITOLO DI STUDIO (Ulteriore o superiore a quello del requisito base) Area dei Funzionali e dell'elevata qualificazione (Categoria D) Voti conseguiti nel titolo utile per l'ammissione e titoli	Punteggio (max 25)
110/110-110/110 e lode	8
105-109/110	7
100-104/110	6
90-99/110	5
80-89/110	4

66-79/II0	2
Dottorato di ricerca (DR)	1,5 (fino a un max di 3 punti)
Seconda Laurea o Master di 2° livello (DM 270/2004)	I (fino a un max di 3 punti)
Master universitario di I° livello (DM 270/2004)	0,5 (fino a un max di 2 punti)
Diploma di Specializzazione (DS)	I (fino a un max di 2 punti)
Ogni abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale attinente al profilo oggetto di selezione	1,5 (fino a un max di 3 punti)
TITOLO DI STUDIO (Ulteriore o superiore a quello del requisito base) Area degli Istruttori (Categoria C) Voti conseguiti nel titolo utile per l'ammissione e titoli	Punteggio (max 25)
I. Diploma (fino ad un max di 8 punti)	
100/100 (ovvero 60/60)	8
90-99 (o da 54 a 59/60)	7
80-89 (o da 48 a 53 su 60)	6
70-79/100 (o da 42 a 47 su 60)	5
60-69/100 (o da 36 a 41 su 60)	4
2. Laurea (fino ad un max di 3 punti)	
Laurea triennale (L) o diploma universitario equiparato	2
laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per la propedeutica laurea triennale o diploma universitario)	3
3. titoli aggiuntivi (fino ad un max di 3 punti)	
Master universitario di I° livello	0,5 (fino a un max di 1,5 punti)
ogni seconda laurea o Master di 2° livello (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per il Master di I° livello)	I (fino a un max di 3 punti)
dottorato di ricerca (DR)	I (fino a un max di 2 punti)
ogni Diploma di Specializzazione (DS)	I (fino a un max di 2 punti)
ogni abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale attinente al profilo oggetto di selezione	1,5 (fino a un max di 3 punti)
TITOLO DI STUDIO (Ulteriore o superiore a quello del requisito base) Area degli Operatori esperti (Categoria B) Voti conseguiti nel titolo utile per l'ammissione e titoli	Punteggio (max 25)

I. Diploma (fino ad un max di II punti)	
100/100 (ovvero 60/60)	II
90-99 (o da 54 a 59/60)	7
80-89 (o da 48 a 53 su 60)	6
70-79/100 (o da 42 a 47 su 60)	5
60-69/100 (o da 36 a 41 su 60)	I
2. Diploma universitario (DU)	8
3. Laurea triennale (L) o diploma universitario equiparato	9
4. laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o diploma di laurea (DL) del previgente ordinamento universitario (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per la propedeutica laurea triennale o diploma universitario)	10
3. titoli aggiuntivi (fino ad un max di 3 punti)	
Master universitario di I° livello	0,5 (fino a un max di 1,5 punti)
ogni seconda laurea o Master di 2° livello (detto punteggio assorbe il punteggio spettante per il Master di I° livello)	I (fino a un max di 3 punti)
dottorato di ricerca (DR)	I (fino a un max di 2 punti)
ogni Diploma di Specializzazione(DS)	I (fino a un max di 2 punti)
ogni abilitazione e/o qualificazione all'esercizio professionale attinente al profilo oggetto di selezione	1,5 (fino a un max di 3 punti)

3. Competenze professionali acquisite attinenti al profilo oggetto di selezione. Per ciascuna delle voci di cui al presente numero è attribuito un punteggio come da elenco sottostante, per un totale **massimo complessivo di 30 punti**:
- Servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art.I, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, anche a tempo determinato, eccedente il periodo minimo richiesto per l'ammissione: punti I per ogni anno di servizio prestato nell'Area immediatamente inferiore a quella oggetto della selezione e punti 0,25 per ogni mese di servizio prestato nell'Area pari a quella oggetto della selezione o in altra Area superiore, fino ad un massimo di punti 20.
 - Corsi di formazione professionale e/o aggiornamento professionale attinenti, anche rientranti nei piani di formazione del personale che verranno adottati dall'Ente, validamente conclusi con certificato di formazione del singolo intervento formativo con attribuzione di 0,50 punti percorso, fino ad un massimo di punti 4;
 - superamento di concorsi a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, anche presso altri Enti di cui all'art. I, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, per la stessa Area oggetto della selezione ovvero per altra area superiore: 2 punti per ciascuna idoneità, fino ad un massimo di 6 punti.
4. Il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, attinenti al profilo oggetto di selezione, formalmente attribuiti negli ultimi 10 anni, non valutati nelle tipologie precedenti. Tale elemento di valutazione consente l'attribuzione di un punteggio come da tabella sottostante, per un totale **massimo**

complessivo di 15 punti:

Incarichi professionali art.53 D. Lgs. n.165/2001	4
Membro di commissione di concorso per lo stesso profilo professionale oggetto di procedura comparativa o superiore	4
Responsabile di procedimento	4
Art. 84 C.C.N.L. 2019/2021	4

Si precisa che per ogni attività sarà attribuito il punteggio di un solo incarico e ciò anche nel caso in cui la stessa dovesse ritenersi includibile in altri incarichi.

Art. 5 Commissione esaminatrice

I. Per ogni tipologia di selezione di personale, verrà nominata una Commissione esaminatrice, che risulterà formata da un numero di componenti non inferiore a due. Possono far parte della Commissione il Direttore Generale, i Responsabili di Area o altri dipendenti.

Non possono far parte delle Commissioni i componenti del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Rappresentanti, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali.

La Commissione opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti.

La Commissione è insediata dal Presidente. Nella seduta d'insediamento la Commissione esamina le istanze e decide sull'ammissione dei candidati. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione sull'insussistenza di incompatibilità tra essi ed i concorrenti. Qualora si riscontrino incompatibilità o di incompatibilità sopravvenuta, la seduta è immediatamente sospesa con rinvio degli atti al Presidente per la sostituzione del componente incompatibile, da effettuare nei successivi 3 gg.

Il componente che, per assenza non giustificata, non consenta lo svolgimento di due sedute, decade automaticamente dall'incarico. La sostituzione del componente dimissionario, decaduto o permanentemente impedito, è effettuata entro 3 gg. dal verificarsi della causa impeditiva.

La Commissione tiene conto, nello svolgimento del procedimento, della seguente successione cronologica degli adempimenti, avendo riguardo alla specifica forma di selezione individuata:

- a. verifica dei requisiti di ammissione;
- b. accertamento della sussistenza di eventuali incompatibilità con i candidati e sottoscrizione della relativa dichiarazione;
- c. valutazione dei titoli e del servizio;

Per la valutazione dei titoli vale quanto stabilito nel precedente articolo.

In caso di parità di voti favorevoli e contrari nella procedura di selezione, prevale il voto del Presidente.

Art. 6 Formazione della graduatoria finale e conclusione della procedura

Esaurita la fase di valutazione dei soggetti ammessi alla procedura, l'Ufficio procede a verificare la veridicità e la correttezza dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione e provvede a formare la graduatoria finale secondo l'ordine di votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

A parità di punteggio è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato maggiore di età anagrafica.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, nei limiti dei posti complessivamente disponibili.

Le graduatorie saranno utilizzate nella misura e nei limiti di progressione verticale previste nel Piano del Fabbisogno di Personale.

I soggetti destinatari della procedura di progressione verticale sono, previo consenso, esonerati dallo svolgimento del periodo di prova, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 2 del C.C.N.L. I6/II/2022 Funzioni Locali triennio 2019/2021.

Art. 7 Trattamento economico

Il passaggio all'Area immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria con effetto automatico.

Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva la differenza retributiva, assorbibile nelle successive progressioni economiche, a titolo di assegno personale.

Art. 8 Norme transitorie e finali

Eventuali disposizioni del presente Regolamento in conflitto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate dall'Organo interno competente ad adottare l'atto e si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni legislative sopravvenienti.

I requisiti da possedere al momento della pubblicazione del bando sono indicati nella "Tabella C – Tabella di corrispondenza" allegata al CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 e sono quelli di seguito indicati unitamente ai criteri di attribuzione dei punteggi di cui sopra.

L'Ente si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di sospendere o revocare, in tutto o in parte, l'Avviso a suo insindacabile giudizio, senza obbligo di comunicarne i motivi e senza che i candidati possano avanzare pretese o diritti di sorta. La partecipazione alla manifestazione di interesse implica la totale conoscenza dell'Avviso e delle norme citate e ne comporta la piena ed incondizionata accettazione. Per quanto non contemplato dal seguente Avviso, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 9 Rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge e ai regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni previste dal C.C.N.L. in vigore al momento della pubblicazione dei relativi avvisi di progressione verticale.